



COMUNE DI TESSENNANO

(Provincia di Viterbo)

Prot. n. 1606
Del 10 giugno 2021

ORDINANZA

N. 1 DEL 10/06/2021

OGGETTO: PULIZIA E REGOLARE MANUTENZIONE DELLE SIEPI, DEI TERRENI E DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE STRADE COMUNALI, RURALI E VICINALI DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

PREMESSO che insistono terreni di proprietà privata posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, che presentano situazioni di incuria ed abbandono, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte, dimora stabile di fauna minore (serpi, ratti ecc.) e luogo che favorisce il proliferare di insetti nocivi;

che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, vicinali e provinciali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi, canne, rovi e rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva nei terreni incolti può causare gravi problemi, sia di ordine igienico-sanitario per la presenza di fauna e insetti nocivi, sia di innesco e propagazione di incendio;

CONSIDERATO altresì che la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate dalla presenza della flora sopra menzionata, oltre a restringere e danneggiare la sede stradale, costituisce grave pericolo per la circolazione dei veicoli;

RITENUTO pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

RITENUTO indispensabile che tutte le strade comunali, vicinali di uso pubblico siano in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;
- gli artt. 18 e 29 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi;



COMUNE DI TESSENNANO

(Provincia di Viterbo)

- gli artt. 892 (*distanze per gli alberi*) e 894 (*alberi a distanza non legale*) del Codice Civile;
- gli artt. 30 e 114 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 02.10.2010;

ORDINA

1. Ai proprietari di aree agricole non coltivate e ai proprietari di aree verdi urbane di **provvedere con regolarità alla manutenzione del verde, al decespugliamento ed alla rimozione delle erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti**, in quanto ritenuti possibili cause di problemi sia di ordine igienico-sanitario sia di innesco e propagazione di incendio, **nonché alla perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri e sgombero di ogni materiale combustibile di terreni in cui si trovano stoppie o altro materiale infiammabile confinante con boschi o strade**;
2. A tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con strade comunali, vicinali e provinciali di uso pubblico di provvedere ad eseguire i seguenti interventi:
taglio di siepi, canne, arbusti, rovi e rami di alberi che invadono strade comunali e vicinali di uso pubblico con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo codice della Strada e citati in premessa;

I proprietari di cui sopra hanno l'obbligo di adempiere alla presente ordinanza entro il 30.06.2021 nonché di effettuare costantemente operazioni di manutenzione di taglio della vegetazione

AVVERTE

Chiunque viola il punto 1) della presente Ordinanza (disposizioni degli artt. 30 e 114 del Regolamento di Polizia Urbana) è soggetto al pagamento di un **sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00;**

Chiunque viola il punto 2) della presente Ordinanza (disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 e s.m.i. – Nuovo Codice della Strada) è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 a € 695,00;**

Inoltre in caso di inadempienza, trascorso il termine prescritto, l'Amministrazione farà eseguire i lavori d'ufficio, senza ulteriore avviso, addebitandone le relative spese ai trasgressori, obbligati in solido e comproprietari (art. 5 L. 689/1981);

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa per le specifiche competenze all'Ufficio di Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico Comunale, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Toscana.



COMUNE DI TESSENNANO

(Provincia di Viterbo)

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

L'Ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio comunale e nelle aree adibite ad affissione pubblica e distribuita nel territorio comunale con pubblici manifesti.

Tessennano, li 10.06.2021

IL SINDACO

(Dott. Ermanno NICOLAI)

The stamp is circular and contains the text "COMUNE DI TESSENNANO" at the top and "VITERBO" at the bottom. In the center, there is a smaller emblem. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.